



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 21 del 19/01/2024

OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CAPOLUOGO PROVVEDIMENTI DI TRAFFICO IN OCCASIONE DEL MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E VINTAGE IN PROGRAMMA TUTTI I 4° SABATO DI OGNI MESE DEL 2024 AD ECCEZIONE DEI MESI DI AGOSTO E DICEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta del Sig. T.C. in qualità di presidente Associazione CCN San Casciano, avente per oggetto autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per manifestazione "Mercato dell'Antiquariato e del Vintage" in S. Casciano V.P., capoluogo, P.za Repubblica e V.le Garibaldi, dalle ore 06.00 alle ore 20.00 di ogni 4° sabato del mese per tutto il 2024, ad eccezione del mese di Agosto e di Dicembre (27.01-24.02-23.03-27.04-25.05-22.06-27.07-28.09-26.10-23.11);

Premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve contrastare con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

Verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

Dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazione e dai depositi autorizzati;

Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare diversamente la circolazione al fine di tutelare la pubblica incolumità, la circolazione stradale e pedonale;

Visto il parere n. 009 del 18/01/2024 rilasciato dal Servizio in intestazione;

Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo. 30.4.92 n. 285 e ssmm);

Visto il DM del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l'art. 107 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Visto il Decreto n. 02 del 19/06/2023 con il quale il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino conferma il Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona del Per. Agr. Massimo Zingoni e dispone modifica del primo sostituto;

Visto l'istituto giuridico della *prorogatio officii*;

ORDINA

Ogni 4° sabato del mese per tutto il 2024 ad eccezione del mese di Agosto e di Dicembre (27.01-24.02-23.03-27.04-25.05-22.06-27.07-28.09-26.10-23.11), dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di ciascun giorno, nel Comune di San Casciano Val di Pesa, capoluogo, nelle strade e piazze meglio indicate a seguire, per i motivi sopra indicati, siano istituiti i seguenti provvedimenti.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in P.za della Repubblica intero tratto lato fontanello (dagli stalli di sosta a disco orario al Monumento dei caduti e delle cadute) e V.le Garibaldi entrambe corsie dalla metà dello stesso ove è presente l'interruzione dell'aiuola centrale fino alla P.za della Repubblica, da indicare con pannelli integrativi di inizio, continua e fine, con indicazione ordinanza (relativa segnaletica da apporsi almeno 48h prima);



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE in P.za della Repubblica - dall'intersezione con il V.le Garibaldi al Monumento dei caduti - e nel V.le Garibaldi entrambe corsie dalla metà dello stesso ove è presente l'interruzione dell'aiuola centrale fino alla P.za della Repubblica, eccetto veicoli degli espositori per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico, con apposizione di idonea segnaletica stradale di DIVIETO DI TRANSITO e n. congruo di transenne ad entrambe le estremità dell'area;

STRADA SENZA USCITA, da posizionare nel tratto di Via Colle d'Agnola altezza del campo sportivo, con apposizione di idonea segnaletica stradale;

ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI MARCIA nel V.le S.Francesco con apposizione di idonea segnaletica stradale;

STRADA SENZA USCITA, da posizionare nel V.le S.Francesco con apposizione di idonea segnaletica stradale;

Dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a **garantire la sicurezza del passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito** secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs 30/04/1992 n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495);

Inoltre:

Vengano rispettate e messe in atto tutte le norme del CdS e del rispettivo Regolamento di Attuazione al tipo di autorizzazione richiesta.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose, in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o della attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di San Casciano in Val di Pesa ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

I divieti e gli obblighi con l'apposizione di idonea segnaletica saranno predisposti al pubblico dall'Esperto tecnico della Segnaletica dell'Unione Comunale del Chianti F.no; sarà cura degli organizzatori posizionare e rendere i segnali visibili al pubblico all'inizio dell'evento, in particolar modo quelli riguardanti la viabilità alternativa, e allo stesso modo, al termine dell'evento, ricollocarli in posizione che non siano visibili agli utenti della strada.

Al termine della manifestazione dovrà essere ripulita tutta l'area oggetto di occupazione suolo di pubblico.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo e mediante l'installazione della relativa segnaletica stradale che sarà a carico del Richiedente.

Gli appartenenti ai Corpi di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n.285, sono incaricati del controllo sull'osservanza delle norme prescritte.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/08/1990 n.241, si avverte che, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, e secondo quanto disposto dal D.Lvo n. 104 del 02/07/2010, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare ricorso avverso la presente Ordinanza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Toscana, ovvero ricorso gerarchico presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla stessa data.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.

Questo provvedimento dovrà essere inviato a:

- Stazione dei Carabinieri di San Casciano in Val di Pesa;
- Servizio Manutenzioni del Servizio Lavori Pubblici del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Assessorato alla Viabilità del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- URP del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Servizio Sviluppo economico del Comune di San Casciano in V.P.;
- Esperto Tecnico della segnaletica



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

- Segreteria del Sindaco del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- C.O. del 118;
- C.O. dei VVF di Firenze;
- Associazione Racchetta;
- Misericordia San Casciano in Val di Pesa;
- Richiedente per installazione della dovuta segnaletica.

Li, 19/01/2024

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP
MASSIMO ZINGONI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)